Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 settembre 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **683**.

Tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1966, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze, è dovuta una tassa di compensazione nelle misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa.

Per le provenienze dagli Stati membri della Comunità Economica Europea tale tassa sarà riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nella misura rispettivamente indicata nella suddetta tabella *A*.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1966, all'importazione di fette biscottate e di biscotti (voci della tariffa ex 19.07 ed ex 19.08) è dovuta una tassa di compensazione, commisurata alle quantità di grano tenero e di zucchero contenute nei suddetti prodotti, nella misura indicata per ciascuna provenienza nell'annessa tabella *B* firmata dal Ministro per le finanze.

Per le provenienze dagli Stati membri della Comunità Economica Europea tale tassa sarà riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nella misura rispettivamente indicata nella suddetta tabella *B*.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — NATALI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 27. — VILLA

TABELLA *A*

Misura delle tasse di compensazione previste dall'art. 1

PRODOTTI	Belgio e Lussemburgo		Germania		Francia		Olanda		Paesi terzi
	imp. Lit. 100 kg	esp. FB/100 kg	imp. Lit. 100 kg	esp. DM/100 kg	imp. Lit. 100 kg	esp. FF/100 kg	imp. Lit. 100 kg	esp. Fl/100 kg	imp. Lit. 100 kg
Destrine, amidi e fecole solubili e torrefatte (voce doganale n. 35.05-A)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.294
Destrine a base di fecole di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce doganale ex 35.05-A)	2.016	151,84	208	1,25	1.302	9.68	2.678	14,61	—
Destrine a base di granoturco, amidi di granoturco solubili o torrefatti (voce doganale numero ex 35.05-A) . .	376	28,32	—	—	—	—	198	1,08	—

Visto, *il Ministro per le finanze*: PRETI

TABELLA *B*

Misura delle tasse di compensazione previste dall'art. 2

Cat. (a)	Composizione dei prodotti (fette biscottate e biscotti)		Germania		Olanda		Paesi terzi
	Grano tenero	Zucchero	imp. Lit. 100/kg	esp. DM/100 kg	imp. Lit. 100/kg	esp. Fl/100 kg	imp. Lit. 100/kg
1	più di 100	senza zucchero	875	5,41	676	3,78	875
2	fino a 70 incluso	Id.	—	—	—	—	—
3	da 70 escluso a 100 incluso	Id.	—	—	—	—	—
4	più di 100	Id.	—	—	—	—	—
5	fino a 70 incluso .	con zucchero	—	—	169	0,94	169
6	da 70 escluso a 100 incluso	Id.	274	1,68	445	2,47	445
7	più di 100	Id.	445	2,73	610	3,38	610

(a) categoria n. 1 voce della tariffa ex 19.07 categoria da n. 2 a n. 7 voce della tariffa ex 19.08.

Visto, *il Ministro per le finanze*: PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 684.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61, relativi agli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio. i numeri 5, 8 e 11 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

5. *Istituto di Matematica*: per gli insegnamenti di Matematica generale, di Matematica finanziaria, di Elementi di matematica, di Ricerca operativa.

8. *Istituto di Ragioneria*: per gli insegnamenti di Ragioneria generale e applicata, di Contabilità nazionale, di Ragioneria pubblica.

11. *Istituto di Tecnica economica*: per gli insegnamenti di Tecnica industriale e commerciale, di Tecnica bancaria e professionale, di Organizzazione aziendale.

Art. 62. il comma relativo alla direzione dell'Istituto di matematica di cui all'art. 61 è modificato come segue:

« al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Matematica generale per l'Istituto di matematica.

Gli articoli 335, 336, 337, 338, 339 e 340 relativi alla Scuola di perfezionamento in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in oculistica

Art. 335. — La Scuola di perfezionamento in oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica. Gli anni di studio postuniversitari necessari per conseguire il titolo sono quattro.

Art. 336. — Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni di corso non potrà superare quello di quaranta.

Art. 337. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola e distribuiti nei quattro anni di corso sono i seguenti:

1° *anno*:

1. Anatomia ed Istologia dell'apparato oculare.
2. Nozioni di embriologia e genetica oculare.
3. Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari.
4. Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione.
5. Microbiologia ed igiene oculare.

2° *anno*:

Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia; oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, esami elettrofunzionali, radiologia).

Farmacologia oculare e terapia fisica.

Anatomia patologica oculare.

Patologia e Clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *anno*:

Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità, e dell'orbita, glaucoma).

Anomalia e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica.

Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio.

Tecnica operatoria (biennale).

4° *anno*:

Neurooftalmologia.

Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali.

Malattie professionali, Infortunistica e medicina legale oculare.

Tecnica operatoria (biennale).

Art. 338. — E' obbligatorio l'internato per quattro anni nella Clinica oculistica.

Art. 339. — Gli esami di profitto verranno sostenuti per gruppo di materie alla fine di ogni anno.

Al termine del corso, prima di presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione, i diplomati debbono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 18. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Crotone (Catanzaro).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Crotone nessuna delle liste concorrenti conseguì la maggioranza assoluta dei seggi.

Gli accordi raggiunti fra alcuni dei gruppi politici, rappresentati in seno al Consiglio, consentì la formazione di uno schieramento avente l'apporto di 20 consiglieri sui 40 assegnati al Comune, che, grazie al frazionamento delle opposizioni, potè eleggere il sindaco e la Giunta ed assicurare, mercè anche occasionali appoggi esterni, una regolare amministrazione del civico Ente per tutto il 1965.

Nel gennaio del 1966, per contrasti sorti all'interno del predetto schieramento, il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica che, ritirate in un primo momento e quindi ripresentate, vennero accettate dal Consiglio il 22 marzo 1966.

Per l'elezione dei nuovi organi furono indette due sedute in data 22 e 30 aprile, ma, essendo andate deserte per mancanza del numero legale, fu convocata altra adunanza per il 17 maggio.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto con lettera del 13 maggio, diffidò formalmente i singoli consiglieri, avvertendoli che, qualora il Consiglio non avesse provveduto, nella cennata riunione del 17 seguente, agli adempimenti per i quali era stato convocato, egli avrebbe disposto la convocazione d'ufficio dell'Organo consiliare per il 21 e 25 maggio e che, nel caso di persistente carenza, avrebbe promosso senza ulteriore indugio il provvedimento previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure questo estremo tentativo sortì gli effetti voluti, in quanto sia la seduta del 17 maggio, sia quelle del 21 e 25 stesso mese, convocate d'ufficio, risultarono deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale, non suscettibile di positiva evoluzione, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio, malgrado i formali richiami del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente civico, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale situazione antigiuridica.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 luglio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Crotone ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto dott. Gerardo Ranieri.

Roma, addì 11 agosto 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Crotone (Catanzaro) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 luglio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crotone è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Gerardo Ranieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

TAVIANI

(6825)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

Modifiche ai decreti ministeriali 11 e 12 marzo 1965 concernenti il piano di profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti i decreti ministeriali 11 e 12 marzo 1965;

Considerato che la intensificazione delle operazioni di profilassi rende insufficiente la disponibilità di veterinari per costituire in tutte le Province i gruppi previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 11 marzo 1965 e dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 marzo 1965;

Udito il parere della Commissione prevista dall'art. 2 della citata legge 9 giugno 1964, n. 615;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 11 marzo 1965, citato in premessa è sostituito dal seguente:

« I bovini di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla prova tubercolinica intradermica la cui esecuzione e valutazione è affidata a veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo.

Il veterinario provinciale può disporre, per esigenze particolari e sentito l'Ordine dei veterinari della Provincia, che tali veterinari operino in gruppi anzichè isolatamente.

Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere in qualità di componente di un gruppo, alla esecuzione e alla valutazione della prova di cui al primo comma del presente articolo, semprechè non ne

sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento.

Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti il risanamento degli allevamenti indicati nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere affidata la esecuzione e la valutazione degli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonchè ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi.

Il Ministro per la sanità stabilirà le modalità di preparazione, di distribuzione e di impiego della tubercolina occorrente per la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra ».

Art. 2.

L'art. 31 del decreto ministeriale 11 marzo 1965, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui al precedente art. 30, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo sottoposto a controllo L. 250;

2) per ogni allevamento sottoposto a controllo lire 800.

I compensi sopra specificati saranno entrambi ridotti del 20 per cento qualora l'Ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i piani di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati entro i tre mesi dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto ministeriale 12 marzo 1965, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Per il primo controllo degli allevamenti di coloro che hanno aderito ai piani di profilassi della brucellosi dei bovini, deve essere eseguita la sieroagglutinazione su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini di età superiore ai dodici mesi.

Nelle bovine in lattazione, tale esame potrà essere sostituito, ove risulti conveniente, dalla prova dell'anello (Ring-test) su campioni di latte ottenuti dalla mungitura di 4-5 animali.

Qualora la Ring-test fornisca esito positivo, tutti gli animali controllati con tale metodo devono essere sottoposti al prelevamento di singoli campioni di sangue per l'esecuzione delle prove di sieroagglutinazione.

Il prelevamento dei campioni di latte o sangue, da inviarsi agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alle relative sezioni diagnostiche o ad altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità, sarà effettuato da veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo.

Il veterinario provinciale può disporre, per esigenze particolari e sentito l'Ordine dei veterinari della Provincia, che tali veterinari operino in gruppi anzichè isolatamente.

Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere, in qualità di componente di un gruppo, alla esecuzione delle operazioni previste al quarto comma del presente articolo, semprechè non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento.

Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori, assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere affidato il prelievo del materiale per gli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonchè ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi.

Per il prelievo e la spedizione dei soli campioni di latte il veterinario provinciale potrà autorizzare anche i dipendenti di enti, associazioni, cooperative ed organismi di cui al precedente art. 3 ».

Art. 4.

L'art. 32 del decreto ministeriale 12 marzo 1965, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà, fra le spese poste a carico del Ministero della sanità sono incluse quelle per gli interventi presso gli allevamenti, le quali comprendono:

a) le operazioni di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comprendono, per ciascun animale:

1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte o di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di stalla;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione richiesti dal veterinario provinciale.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi del precedente art. 5, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte . L. 150

2) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale . . . . . . » 250

3) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo . . . » 400

Qualora le operazioni di risanamento dalla brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai controlli per la profilassi della tubercolosi bovina, non sarà corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato di cui al precedente comma, punto 3), ad eccezione dei casi in cui le operazioni di controllo per la profilassi della brucellosi siano necessariamente disgiunte da quelle per la profilassi della tubercolosi.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'Ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i piani di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati entro i tre mesi dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1966

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1966
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 203

(6826)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1966.

Unificazione dell'Ufficio bollo e dell'Ufficio del demanio e delle concessioni governative di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 94, in virtù del quale l'Ufficio del demanio e delle concessioni governative di Palermo non è più competente a riscuotere le tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta l'opportunità di unificare l'Ufficio predetto con l'Ufficio bollo della stessa sede;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio bollo e l'Ufficio del demanio e delle concessioni governative di Palermo sono unificati, assumendo la denominazione di « Ufficio del registro bollo e demanio ».

Art. 2.

L'Ufficio del registro bollo e demanio di Palermo è classificato fra gli Uffici di prima categoria.

Art. 3.

La variazione stabilita col presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 175

(6783)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1966.

Modifica della denominazione dell'Ufficio affitti e concessioni governative di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 94, in virtù del quale l'Ufficio affitti e concessioni governative di Torino non è più competente a riscuotere le tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto Ufficio del registro;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1926, n. 4;

Decreta:

L'Ufficio affitti e concessioni governative di Torino assume la denominazione di « Ufficio del registro affitti ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° settembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 174

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1966.

Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo 1961, 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, 8 giugno 1963, 2 gennaio 1964, 7 luglio 1964, 31 marzo 1965 e 13 gennaio 1966, con i quali vennero, tra l'altro, fissati e prorogati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 1966, fissato con decreto ministeriale 13 gennaio 1966, non essendo stato possibile chiudere la liquidazione a causa di talune pendenze non ancora risolte alla scadenza del predetto termine;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, secondo comma, della citata legge 7 febbraio 1956, n. 45, concernente l'obbligo da parte del Comitato di liquidazione di presentare, a chiusura della gestione, il rendiconto di tutta la sua attività;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata col decreto ministeriale 16 novembre 1962, di cui in premessa, il termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento della industria meccanica è prorogato al 31 dicembre 1966. Entro lo stesso termine il Comitato di liquidazione è tenuto a presentare il rendiconto della sua attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 316

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1966 è costituita la Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data sono trasferite alla predetta Direzione generale le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 30, svolte da vari uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

1ª Divisione (sovvenzioni):

sovvenzioni ed altri interventi assistenziali a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa, di quello cessato dal servizio nonchè delle famiglie del personale stesso.

2ª Divisione (soggiorni):

soggiorni climatici, colonie, stabilimenti balneari e altre organizzazioni analoghe.

3ª Divisione (circoli e attività ricreative):

circoli, mense, cooperative di consumo, aziende agricole ed altre organizzazioni similari; attività ricreativa.

4ª Divisione (assistenza culturale e sociale):

enti ed istituti a carattere previdenziale ed assistenziale; attività assistenziale a carattere culturale e sociale.

5ª Divisione (amministrativa, bilancio):

amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale, pratiche relative alla impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza; affari amministrativi.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'archivio è unico per tutta la Direzione generale.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale può avvalersi di generali di brigata, o ufficiali di grado corrispondente, e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(6780)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1966.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 24 dicembre 1951 e del 19 luglio 1954;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1961, con il quale il dott. rag. Paolino Teodori venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Guido Cingoli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Molise.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lett. *c*) l'8 agosto 1966 presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Molise;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Molise è composta per il triennio 1° settembre 1966-31 agosto 1969:

dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato di Campobasso;

dall'avv. Gaetano Giampaolo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Di Ricco dott. prof. Umberto, Pedone Antonio, Stanziale ins. Quintino esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori Agostinelli avv. Francesco, Caterini dottor Luigi, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6735)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lett. *c*) il 27 luglio 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Lazio è composta per il triennio 1° settembre 1966-31 agosto 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per lo artigianato di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo;

dal dott. Antonio Scamardì, in rappresentanza dello Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Rossi Lino, avv. Marino Romualdo, commendatore Albanesi Tullio, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Bernardi Guido e avv. Leonardi Leonardo, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6734)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nell'anno 1966, dei semi di cotone destinati alla semina, nei limiti di un contingente di tonnellate 455.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la voce 12.01-G-IV-a della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il corrente anno 1966, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-G-IV-a della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in tonnellate 455 (quattrocentocinquantacinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati ed accompagnati da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95% e un grado di germinabilità superiore all'80%.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla Dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta di importazione, le zone di impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La Dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane - e a quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone di impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui, dalla parte del carico, saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio con riferimento alle singole bollette d'importazione e, dalla parte dello scarico, le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro: PRETI

(6784)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone della chimica Mostra internazionale di apparecchi e applicazioni chimiche » e « XX Salone mondiale della chimica cosmetica ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone della chimica - Mostra internazionale di apparecchi e applicazioni chimiche » e « XX Salone mondiale della chimica cosmetica » che avrà luogo a Roma dal 21 al 28 settembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 agosto 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(6758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1966 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 30 ottobre 1966, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Gentile Vincenzo, residente nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo.

(6836)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Industria meridionale mobili ed affini », con sede in Latronico (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1966, il geom. Donato Cardone viene nominato liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Industria meridionale mobili ed affini », con sede in Latronico (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 16 giugno 1965, in sostituzione del sig. Pasquale Schiraldi.

(6831)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di aree facenti parte del compendio ferroviario della linea Novoli-Gagliano delle Ferrovie del Sud-Est.

Con decreto interministeriale n. 809 in data 7 luglio 1966 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico — Ramo ferrovie — al patrimonio dello Stato delle aree di mq. 55 e mq. 62 facenti parte del compendio ferroviario della linea Novoli-Gagliano della rete delle ferrovie del Sud-Est e site, rispettivamente, alla progressiva km. 11 + 972 e alla progressiva km. 13 + 025.

(6840)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia alla lepre ed alla starna in comune di Vignanello (Viterbo)

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966 fino al 30 giugno 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e l'uccellagione alla lepre ed alla starna nel territorio del comune di Vignanello (Viterbo) località « Fontana Pietra » delimitato dai seguenti confini a modifica di quelli fissati nei precedenti decreti 17 agosto 1959, 30 novembre 1961 e 26 agosto 1965:

nord: strada provinciale per Gallese dal bivio per Vasanello fino al km. 1.850;

est: strada campestre che dal km. 1.850 della strada di Gallese va al fosso di Piedilupo;

sud: fosso di Piedilupo e strada campestre di Sudano;

ovest: strada Costa di Paolocieco dal bivio per Vasanello al ponte della Para e strada campestre che dal ponte della Para va alla strada campestre di Sudano.

(6713)

Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Cisternino e Fasano (Brindisi)

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966, fino al 30 giugno 1971 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria ed alla lepre comune, nel territorio dei comuni di Cisternino e Fasano (Brindisi), località denominata « Giannecchia Gravina del Monte-Mozzone-Zacchieri delimitato dai confini seguenti:

nord-est: dalla strada vecchia vicinale Pezze di Greco-Montalbano;

sud-est: dalla strada vicinale il Monte-Monte Pezze Sole-Marangiuli;

nord-ovest: dal tratturo Pezze di Monsignore-Giannecchia Grande-Piette Palombo;

sud-ovest: dal tratturo Piette Palombo-Pistone-Tufara con tratto provinciale per Gravina del Monte.

(6716)

Divieto di caccia al cinghiale, al daino ed al capriolo in tutto il territorio della provincia di Catanzaro

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966, fino al 30 giugno 1968 è vietata sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art 23 del testo unico l'esercizio venatorio al cinghiale, al daino e capriolo in tutto il territorio della provincia di Catanzaro

(6717)

Divieto di caccia al cinghiale, al capriolo e coturnice in tutto il territorio della provincia di Salerno

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966, fino al 30 giugno 1967, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico l'esercizio venatorio al cinghiale, al capriolo e coturnice nel territorio della provincia di Salerno.

(6718)

Divieto di caccia in comune di Arcinazzo (Roma)

Con decreto ministeriale 19 agosto 1966, fino al 30 giugno 1972 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, l'esercizio venetorio alle lepri, starne, quaglie, beccacce, colombacci, turdidi, fringillidi e passeracci in genere nella zona denominata « Monte Altuino » sita in territorio del comune di Arcinazzo (Roma) delimitata dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 1° dicembre 1960.

(6711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 Mod. 241 D.P. — Data: 21 aprile 1966 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Giovanni, nato a Monforte d'Alba il 25 luglio 1889 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 24.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 agosto 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6828)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Adria (Rovigo) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.71/2.662, in data 25 luglio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Adria (Rovigo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(6839)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque d'interesse turistico

Con decreto interministeriale 2 agosto 1966, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Praia a Mare (Cosenza) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6803)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 12 aprile 1966 registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 283, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 16 febbraio 1965 dalla professoressa Quaranta Volpe Vera contro il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento n. 19042 del 30 ottobre 1964 con il quale veniva disposta la proroga del suo periodo di prova.

Con decreto presidenziale del 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 180, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 24 gennaio 1964 dalla professoressa Stella Cucchi Clotilde avverso il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, art. 4.

Con decreto presidenziale del 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1966, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 181, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 10 febbraio 1964 dalla professoressa Marchisio Celestina avverso il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1947, n. 1127.

Con decreto presidenziale del 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1966, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 175, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla professoressa Cappa Sartorio Clelia il 10 febbraio 1964 avverso il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 1127 del 7 maggio 1948.

Con decreto presidenziale del 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1966, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 182, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 3 febbraio 1964 dalla professoressa Hilda Bertin ved. Genre, avverso il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo, chiesto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

(6702)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 328 di detto decreto concernente la nomina a direttore straordinario (ex coeff. 402) di Stazione sperimentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) via Molise, 2 - Roma, la domanda in carta legale, debitamente sottoscritta ed autenticata, assieme al titolo di studio previsto dal successivo art. 5 e corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre sessanta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio. Non saranno accettate dopo il medesimo termine pubblicazioni, o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Nelle domande dovranno indicarsi il cognome e nome del concorrente e il suo domicilio. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto a fissare, in caso di nomina, la residenza nel luogo dove ha sede la Stazione.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegato un elenco, in duplice copia, dei documenti che vengono prodotti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

a) il luogo e la data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

g) il titolo di studio conseguito ed allegato.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni anzidette non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica in chimica pura, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica;

b) tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni, da prodursi in cinque esemplari, dovranno essere spedite a parte scrivendo sull'involucro in modo chiaro le generalità del candidato e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via di eccezione i candidati sono autorizzati a presentare in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa;

c) esposizione, in cinque copie, in carta semplice, della operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato.

I titoli, le pubblicazioni e l'esposizione di cui sopra, devono, comunque, pervenire entro e non oltre il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 6.

Gli aspiranti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data del ricevimento della comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti:

A) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

B) Certificato di cittadinanza italiana, in carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

C) Certificato in carta legale, rilasciato dal Sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta legale.

E) Certificato medico, in carta legale, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

F) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto il documento di cui alla lettera *E*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *E*) e *F*) del presente articolo, un certificato in carta legale, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *E*) del precedente art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dal precedente art. 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una Commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'Industria e per il Commercio composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della Stazione sperimentale per i combustibili;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 11.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano, per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno, il vincitore sarà promosso direttore ordinario, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria dei combustibili.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, il vincitore sarà, su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1966
Registro n. 12, foglio n. 107

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta legale

Al Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale degli affari generali
Ispettorato generale del personale Div. II
(concorsi) Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in chiede di essere ammesso al concorso in prova nella carriera del ruolo

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (3);

f) di aver prestato (o di non aver prestato) servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause ;

g) di essere disposto in caso di nomina, a fissare la propria residenza in Milano.

Indirizzo preso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente è allegato, in duplice copia, l'elenco dei documenti che vengono prodotti.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste eletorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6571)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « elettricista elettrauto » di 1ª categoria, di « carrozziere in ferro » di 1ª categoria e di « calderaio e calderaio fucinatore » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 62 del 3 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 26 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1966, registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 70, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « elettricista elettrauto » di 1ª categoria, di « carrozziere in ferro » di 1ª categoria e di « calderaio e calderaio fucinatore » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6745)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Fissazione della nuova sede di esame del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 853 del 25 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1965, con sede di esame in Agrigento;

Considerato che, a seguito del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966, in questo capoluogo, il locale macello comunale ha subito notevoli danni per cui non è, allo stato, agibile;

Ritenuto che le prove di esame potranno svolgersi nel comune di Favara ove è in funzione un mattatoio sufficientemente attrezzato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 853 del 25 maggio 1966, le prove di esame del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1965, avranno luogo nel comune di Favara (Agrigento), per i motivi in premessa specificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 23 agosto 1966

(6814) *Il veterinario provinciale*: CANFORA

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1966, n. 6.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 27 del 13 agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 16508 - Spese per la manutenzione di porti di IV classe e non classificati (legge regionale 27 aprile 1959, n. 9) L. 24.000.000

Capitolo 25301 - Spese d'esecuzione di opere di natura immobiliare per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti (leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, e 18 maggio 1951, n. 8) » 70.000.000

Capitolo 27101 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative » 100.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 25307 - Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali: spese per la costruzione e il miglioramento di impianti di natura immobiliare di ospedali, preventori, ambulatori, istituti di cura e di ricupero (legge regionale 27 giugno 1949, n. 1) » 70.000.000

Capitolo 26507 - Spese per la costruzione di porti di IV classe e non classificati (legge regionale 27 aprile 1959, n. 9) » 24.000.000

Capitolo 26652 - Contributi alle cooperative di contadini per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (art. 1, legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e legge 25 luglio 1952, n. 949) . » 100.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 agosto 1966

DETTORI

(6659)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. 7.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 28 del 19 agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazione in aumento:

Capitolo 10302 - Imposte di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529) . . . . . . L. 2.475.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 16608 - Spese per l'istruzione e la propaganda forestale, per la lotta contro i parassiti delle piante e dei prodotti forestali e per gli studi e le sperimentazioni relative e per la difesa dagli incendi boschivi; spese per l'esercizio di vivai forestali e di prati e pascoli montani; spese per la delimitazione delle zone da assoggettare a vincoli forestali, per la formazione d'ufficio dei piani economici e per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, e legge regionale 18 giugno 1959, n. 13) . . . . L. 80.000.000

Capitolo 16649 - Conributo annuo per il funzionamento del Centro regionale agrario sperimentale (art 10, legge regionale 19 giugno 1956, n. 22) . . . . » 45.000.000

Capitolo 21504 - Spese per l'esecuzione di sedi comunali e provinciali e di edifici di culto, di interesse regionale e di interesse degli enti locali (art. 1, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 e legge regionale 23 marzo 1961, n. 5); spese per la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la contabilizzazione e il collaudo dei lavori stessi eseguiti a cura degli enti locali interessati, art. 7, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4); spese per la gestione dei lavori medesimi affidati agli enti interessati (art. 7, legge reionale 27 novembre 1964, n. 19). Spese per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori di sedi comunali e provinciali e di edifici di cultura affidati agli uffici del Genio civile e agli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4) . . . . » 200.000.000

Capitolo 25410 - Somma da versare al fondo sociale della Regione sarda (legge regionale 7 aprile 1965, n. 10) . . . . » 1.000.000.000

Capitolo 25502 - Spese per l'esecuzione di opere igieniche, di edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza e di opere di apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitati, di interesse regionale e di interesse degli enti locali (art. 1, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4; art. 1, legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19 e art. 2, legge regionale 23 marzo 1961, n. 5); spese per la progettazione, la direzione la sorveglianza, la contabilizzazione e il collaudo dei lavori stessi, eseguiti a cura degli enti locali interessati (art. 7, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4); spese per la gestione dei lavori medesimi, affidate agli enti interessati (art. 7, legge regionale 27 novembre 1964, n. 19. Spese per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori di opere igieniche, di edifici da destinarsi ad opere di assistenza e beneficenza e di opere di apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitati, affidate agli uffici del Genio civile e agli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4) . . L. 300.000.000

Capitolo 26201 - Contributi e sussidi a Province e a Comuni per fronteggiare spese indilazionabili provocate da calamità naturali (legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27) » 250.000.000

Capitolo 26718 - Concorsi, contributi e premi diretti a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali e dei servizi di navigazione (articoli 1, 2, 3, 8 e 10-*bis*, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e legge regionale 20 luglio 1954, n. 17). Contributi diretti ad agevolare la costituzione, l'aumento del capitale e l'emissione di obbligazioni di società aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali, ivi comprese le industrie turistiche, alberghiere e termali e le imprese di trasporto (legge regionale 16 luglio 1954, n. 14). Premi di incoraggiamento diretti a favorire la piccola industria sugheriera (art. 12-*bis* legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, e art. 4, legge regionale 29 aprile 1959, n. 8) » 200.000.000

Capitolo 26720 - Concorsi nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui prestiti di esercizio concessi a cooperative o ad altre associazioni di produttori (legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21, e art. 21, legge regionale 3 luglio 1962, n. 9) » 100.000.000

Capitolo 26731 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (articoli 4, 6 e 10-*bis*, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22; leggi regionali 20 luglio 1954, n. 17, e 23 marzo 1960, n. 5, e art. 12, legge regionale 19 dicembre 1962, n. 27) » 200.000.000

Capitolo 26801 - Spese per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, legge regionale 21 aprile 1955, n. 7) » 50.000.000

Capitolo 26806 - Contributi alle Province, ai Comuni, agli Enti provinciali per il turismo e alle stazioni e aziende di cura, soggiorno e turismo per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 1, legge regionale 21 marzo 1957, n. 7) » 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 agosto 1966

SERRA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14, concernente: Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli agricoltori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, modificato con l'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14, è così ulteriormente modificato:

« Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 maggio 1960 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro il 31 agosto 1967 abbiano regolato il loro debito ».

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo 1 viene erogato anche a favore degli allevatori i quali abbiano assolto integralmente al loro debito prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli allevatori che regolino il loro debito entro il 31 agosto 1967 sono autorizzati a restituire in meno, rispetto al debito esistente, l'importo del contributo, indicato agli articoli precedenti.

Art. 4.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazione in aumento:

Capitolo 31508 (di nuova istituzione) - Restituzione da parte degli allevatori della quota dovuta sui prestiti agli stessi erogati per acquisto di mangimi (legge regionale 12 novembre 1954, n. 21; legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13; legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27; legge regionale 30 marzo 1957, n. 12; legge regionale 7 febbraio 1958, n. 2; legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14) L. 228.063.685

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 16134 (di nuova istituzione) - Contributi agli allevatori sulla quota dagli stessi dovuta dei prestiti ai medesimi erogati per acquisto di mangimi (legge regionale 12 novembre 1954, n. 21; legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13; legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27; legge regionale 30 marzo 1957, n. 12; legge regionale 7 febbraio 1958, n. 2; legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14) L. 205.257.315

Capitolo 11191 - Spese correnti eventuali e varie . . . . » 22.806.370

Art. 5.

L'ammontare delle somme restituite in meno dagli allevatori, ai sensi del precedente articolo 3, sarà regolato direttamente dall'Amministrazione regionale mediante versamento in entrata con imputazione al capitolo 31508 dello stato di previsione dell'entrata, a carico del capitolo 16134 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 agosto 1966

SERRA

(6755)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.